



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE III CIVILE

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott.ssa Cecilia Bernardo, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I grado iscritta al n. 34195 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2014, trattenuta in decisione all'udienza dell'11.7.2016 e vertente

TRA

[REDACTED]

Elettivamente domiciliato in Roma, via Giacinto Carini, 58, presso lo studio degli avv.ti Ferdinando Tota e Maria Pia Sabatini, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura in calce all'atto di citazione

ATTORE

E

BANCO [REDACTED]

In persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Roma, Corso d'Italia, n. 29, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo D'Audino, che la rappresenta e difende in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione.

[REDACTED]

Elettivamente domiciliati in Roma, Via dei Gracchi, n. 123, presso lo studio dell'Avv. Carolina Lucia Virgara, che li rappresenta congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Rosario Antonio Virgara, in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione

CONVENUTI



OGGETTO: contratti bancari

CONCLUSIONI

All'udienza di precisazione delle conclusioni dell'11.7.2016, i procuratori delle parti concludevano come da verbale in atti e la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.

Premesso in fatto che:

- [redacted] agiva in giudizio nei confronti degli odierni convenuti, esponendo che:
 - aveva sottoscritto, congiuntamente alla sig.ra [redacted], in data 22.04.1992, un contratto di gestione patrimoniale, conferendo alla Banca [redacted] (ora Banco [redacted], in seguito anche solo Banco [redacted], o la Banca) la gestione della somma di Lire 100.000.000 (gestione intrattenuta presso l'Agenzia 4 di Roma, alla via dei Gracchi, attraverso il conto Gestioni Patrimoni Mobiliari deposito titoli n. [redacted], conto gestione [redacted]);
 - in seguito a diverbi di carattere familiare, [redacted] (sorella dell'odierno attore) aveva inviato alla Banca in data 30.8.1994 lettera contenente l'ordine di prelevamento titoli e vendita con conseguente revoca del mandato, nonché con richiesta di accredito dell'ammontare della somma residua, su un conto corrente esclusivamente ad essa intestato;
 - venuto a conoscenza di ciò, [redacted] -quale titolare della propria quota parte pari ad 1/3 della somma residua- aveva inviato alla BPN in data 7.9.1994 lettera di diffida di accredito della intera somma in favore della sorella, chiedendo di escludere la propria quota parte pari ad 1/3 della intera somma residua;
 - in data 3.10.1994, la Banca -in riscontro della lettera di diffida di [redacted] -aveva dichiarato che la somma residua (pari a Lire 43.841.710) era stata bloccata su un conto corrente sospeso cointestato al [redacted], comunicando che "a norma dell'art. 14 della lettera contratto sottoscritta in data 22.04.1992, vorrete impartirci congiuntamente istruzioni per il pagamento dell'importo citato";
 - sicchè, l'attore aveva reiteratamente richiesto alla banca la restituzione del terzo della somma destinata nel 1994 al conto cointestato "sospeso" (pari ad un terzo di € 22.642,36);
 - tuttavia, la Banca si era sempre rifiutata, mancando una domanda congiunta proveniente da tutti e tre i cointestatari del conto richiesta dall'art. 14 del contratto.
- Premesso ciò, e in considerazione del mancato accordo tra i cointestatari del conto, l'attore chiedeva:



1. accertare e dichiarare il diritto del sig. [REDACTED] ad ottenere la restituzione della quota parte di un terzo della somma residua del conto di gestione patrimoni mobiliari n. 60/064/11087, e per l'effetto;

2. condannare la [REDACTED] Banca [REDACTED] spa a versare la quota parte della somma residua in favore del sig. [REDACTED], pari ad € 7.547.45 s.e.o.o.;

3. condannare tutti i convenuti al risarcimento dei danni per la ritardata restituzione della somma, decorrenti dalla prima richiesta, oltre al cd. Maggior danno e agli interessi legali dalla richiesta del 7.9.1994.

AAAAAAA

-Si costituivano [REDACTED], sostenendo che l'odierno attore -benché formalmente cointestatario- era stato solo mandatario della gestione dell'intera disponibilità del conto aperto nel 1992 (secondo tali convenuti, in realtà interamente proveniente dai signori [REDACTED]), e, anche in ragione di reiterati inadempimenti di quest'ultimo alle obbligazioni derivanti dal mandato (inadempimenti che sarebbero stati, ancorché *in obiter dictum*, oggetto della pronuncia n. 931/2010 del Tribunale di Nuoro), chiedevano l'accoglimento delle seguenti conclusioni: "Piacca all'Ecc.mo Tribunale di Roma, contrariis relectis, così giudicare: Respinta ogni diversa domanda proposta dal sig. [REDACTED], obbligare in via incidentale il predetto a rendere il conto delle somme prelevate dal conto della gestione patrimoniale BPN. n. 60/064/11087, cointestato con i convenuti coniugi [REDACTED] e per l'effetto condannarlo a pagare ai predetti la somma di €. 80.000.000, convertita in Euro, oltre interessi e rivalutazione monetaria, ovvero la maggiore o minor somma che risulterà di giustizia, con l'aggravio di interessi legali e rivalutazione a decorrere da ogni singolo prelievo e fino all'effettiva restituzione della detta somma rapportata in Euro, siccome dallo stesso indebitamente prelevata dal conto della gestione patrimoniale oggetto di causa. In via principale e nel merito accertare e dichiarare che la provvista di €. 100.000.000, con la quale è stata costituita a suo tempo la gestione patrimoniale BPN. n. [REDACTED], deriva unicamente dalle somme versate dal Sig. [REDACTED], con gli assegni bancari indicati in narrativa. Conseguentemente, accertare e dichiarare l'obbligo della Banca [REDACTED] restituire ai soli Signori [REDACTED], l'intera somma di € 22.642,36, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, siccome residua al netto".

AAAAAAA

Si costituiva il Banco [REDACTED], eccependo *in primis* la prescrizione della pretesa azionata da [REDACTED], per essere decorso un lasso di tempo maggiore di dieci anni fra la lettera del 3.10.1994 (con cui era stato comunicato ai depositanti che le somme residue erano state messe a disposizione su deposito a loro nome); la prima richiesta di restituzione avanzata da [REDACTED] (peraltro relativa solo alla sua quota) e l'instaurazione del presente giudizio. Rilevava che la richiesta di parziale restituzione del [REDACTED], formulata singolarmente e per di più in disaccordo con gli altri titolari, non aveva avuto alcuna efficacia interruttiva della prescrizione, poiché, a tale scopo, l'unico adempimento possibile da porre in essere sarebbe stata la promozione di un giudizio ex art. 1772 c.c., avvenuta solo nel 2014, e dunque a quasi vent'anni dall'apertura del



secondo conto. Premesso ciò, chiedeva, in sede di memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. (anche alla luce delle difese spiegate dai coniugi De Angelis e Patini), l'accoglimento delle seguenti conclusioni: *"in via preliminare dichiarare prescritto il diritto di [nome], Patini e [nome] alla restituzione delle somme depositate nonché prescritto il diritto degli stessi al risarcimento dei danni per eventuali responsabilità extra contrattuali del Banco Popolare soc. coop., nel merito - rigetterà tutte le domande di [nome], [nome] e [nome] nei confronti del Banco [nome], per i motivi tutti di cui al presente atto e comunque perché infondate in fatto e diritto"*.

Osserva in diritto

1 – L'eccezione di prescrizione, sollevata dalla Banca convenuta nei confronti delle pretese creditorie dell'attore [nome] e dei convenuti [nome] e [nome] è fondata.

Tra i signori [nome] ([nome] e [nome]) e [nome] da un lato, e la Banca, dall'altro lato, è infatti intercorso un contratto di deposito, assimilabile a quello di cui all'art. 1838 c.c. (deposito titoli di amministrazione).

Orbene, tanto in applicazione dei principi generali che regolano la cointestazione dei depositi titoli, quanto delle clausole che disciplinavano il contratto intercorso fra le parti, la Banca ha correttamente rifiutato - a partire dal 1994 e fino all'instaurazione del presente giudizio - il rimborso parziale all'attore in assenza di accordo tra gli intestatari del conto.

Con riferimento al primo aspetto, infatti, è noto che la banca depositaria, deve rifiutare, in difetto dell'assenso di tutti i cointestatari, il pagamento a semplice richiesta di uno solo di essi, se il libretto di deposito è a firme congiunte (cfr. Cass. civ., sez. I, 14.10.2005, n. 19997). Secondo la richiamata giurisprudenza, se la Banca non procedesse a detto rifiuto, violerebbe il contratto, allorquando questo preveda la necessità della disposizione congiunta dei depositanti: la mancanza di assenso fra le parti non può infatti determinare una situazione di stallo, che dispensi indefinitamente la banca dal rimborso del deposito. Nel conflitto tra le parti, che viene in tal modo a determinarsi, è evidentemente il giudice che deve decidere e ciò deriva dai principi generali, di cui è espressione, con riguardo al contrasto insorto tra i depositanti nel deposito regolare, l'art. 1772, primo comma, c.c. Oggetto della decisione che il giudice deve assumere, una volta accertata la necessità di disposizioni congiunte e in difetto dell'assenso di taluno dei cointestatari del libretto, è il diritto di credito di ciascuno di essi - e la sua entità - nei confronti della banca in ordine alla somma depositata, secondo le norme che regolano il rapporto intercorrente tra i creditori-depositanti e la debitrice-depositaria.

Occorre per la verità dare atto che il contratto in esame, pur a firma disgiunta (cfr. preambolo del contratto ove si legge che *"i diritti e gli obblighi, compresa la revoca e la restituzione della somma nonché dei valori depositati, in deroga all'art. 1726 c.c. sono esercitati con firma disgiunta dagli intestatari del rapporto"*), stabilisce, all'art. 14, che la Banca *"deve pretendere il concorso di tutti i mandanti - nelle ipotesi di ordini specifici o di ritiro totale e parziale del patrimonio - quando da uno di essi le sia stata notificata opposizione anche solo con lettera raccomandata"*.



E correttamente la Banca ha messo a disposizione dei depositanti il controvalore del residuo del conto titoli per cui è causa (e tanto in applicazione dell'art. 12 del contratto che prevedeva, appunto, la messa a disposizione dei titoli, in ipotesi di recesso dei depositanti), in presenza di contrasto sulla destinazione del residuo insorto tra le parti (cfr. doc. 2 di parte attrice, ossia la lettera del 7 settembre 1994, con cui ██████████, opponendosi alla richiesta di integrale accredito formulata dalla sorella ██████████, chiese alla banca il pagamento di 1/3 dell'importo di L. 43.841.710).

Del resto, siffatto comportamento, da parte della Banca, appare in linea non solo con quanto prevedeva il contratto, ma anche con quanto, con riferimento ad una fattispecie analoga, ha avuto a statuire una risalente, ma allo stato non superata da successive pronunce di segno contrario, giurisprudenza di merito (si allude a Trib. Catania, 31.5.1989, in *Foro it.*, 1990, I, 1, 1063), secondo cui "nell'ipotesi di deposito di titoli a semplice custodia o a custodia ed amministrazione, qualora insorga controversia tra più cointestatari sul diritto di disporre dei titoli, non potendo la banca depositaria in alcun modo eseguire l'ordine con cui uno degli intestatari le abbia chiesto la restituzione dei titoli stessi, questa dovrà avvenire secondo le modalità fissate dall'autorità giudiziaria a seguito di un ordinario giudizio di cognizione svoltosi con necessario contraddittorio di tutte le parti".

A A A A A A A

2 - Sulla scorta delle considerazioni che precedono, si tratta di stabilire quale fosse, nel caso di specie, il *dies a quo* della prescrizione del diritto alla restituzione.

Non si ignora che, in passato era orientamento costante della Suprema Corte (si veda, *ex multis*, Cass. civ., sez. I, 3.5.1999, n. 4389) quello secondo cui "la prescrizione del diritto alla restituzione delle somme depositate nel deposito bancario inizia a decorrere non già dalla data della richiesta di restituzione e neppure da quella del rifiuto della banca ma dal giorno in cui il depositante poteva richiedere la restituzione, ossia o dal giorno stesso della costituzione del rapporto ovvero da quello dell'ultima operazione compiuta, se il rapporto si sia sviluppato attraverso accreditamenti e prelevamenti: ciò in quanto, essendo il diritto alla restituzione un diritto di credito nel quale si è convertito il diritto di proprietà del depositante, il mancato esercizio di siffatto diritto dà luogo immediatamente a quello stato di inerzia che è il presupposto della prescrizione").

Tuttavia, la Suprema Corte - a partire da Cass. civ., sez. I, 20.1.2012, n. 788- ha mutato il proprio precedente orientamento, ritenendo che nel deposito bancario - negozio complesso nel quale l'interesse della banca alla raccolta e alla gestione del risparmio concorre con quello del privato alla custodia e alla remuneratività delle somme- l'obbligo restitutorio della banca sorge solo a seguito della richiesta del cliente, quale condizione di esigibilità del credito del medesimo, con la conseguenza che l'inerzia al riguardo tenuta non è interpretabile come manifestazione di disinteresse a far valere il suo diritto, cui possa collegarsi il decorso del termine prescrizione, ma come mero esercizio di una facoltà, onde la prescrizione del diritto del depositante ad ottenere la restituzione delle somme depositate non inizia a decorrere prima che il cliente abbia richiesto la somma in restituzione, facendo sorgere il corrispondente obbligo della banca. Se le parti non



hanno previsto un termine di scadenza del contratto (come è avvenuto nel caso di specie: cfr. art. 12, comma 1: "Il presente contratto è a tempo indeterminato e ciascuna parte può recedere con preavviso di almeno 15 giorni da darsi mediante lettera raccomandata"), la banca è quindi obbligata alla restituzione a richiesta del depositante, laddove da tale richiesta inizia a decorrere la prescrizione del diritto alla restituzione.

AAAAAA

3 – Ciò posto, nel caso in esame, la volontà di recedere manifestata da [redacted] e il dissenso venutosi a creare fra [redacted] e [redacted] sulla destinazione delle somme integra senz'altro gli estremi di una richiesta nel senso suggerito dalla sopra richiamata giurisprudenza di legittimità, perché ha fatto sorgere l'obbligo della Banca (che ha infatti posto fine al rapporto, vincolando il controvalore del residuo del conto in un conto "sospeso" a disposizione dei soggetti cointestatari) a procedere alla restituzione.

Tuttavia, la suddetta restituzione è stata impedita esclusivamente a seguito del mancato accordo tra le parti in ordine alle modalità con le quali la banca avrebbe dovuto procedere all'accredito alle parti del residuo di € 22.642,36.

Ed invero, tenuto conto del suindicato orientamento giurisprudenziale, solo il raggiungimento di un accordo tra i cointestatari del conto, ovvero in difetto, un ricorso all'autorità giudiziaria ex art. 1772 c.c. avrebbe consentito alla Banca di svincolare la somma accantonata. In difetto di tale accordo, e in presenza di un'azione giudiziaria (com'è la presente) intrapresa dal sig. [redacted] circa vent'anni dopo l'apertura del conto, si tratta allora di accertare se le comunicazioni *medio tempore* (tra il 1994 e il 2014) intercorse tra l'odierno attore, i signori [redacted] e [redacted] e la Banca abbiano avuto efficacia interruttiva della prescrizione.

Ora, è noto che, in base alla giurisprudenza e alla dottrina maggioritaria, l'art. 1772 c.c. -con riguardo alla restituzione nei confronti di più depositanti- deroga sia la disciplina delle obbligazioni divisibili, sia quella delle obbligazioni indivisibili, di modo che non sembra potersi fare applicazione al caso di specie tanto delle previsioni codicistiche in tema di interruzione della prescrizione prevista per le une (occorre distinguere, peraltro, all'interno delle divisibili, fra obbligazioni solidali, per cui l'art. 1310 c.c. prevede l'estensione dell'efficacia dell'atto interruttivo della prescrizione posto in essere contro uno dei debitori in solido ovvero da uno dei creditori in solido, e obbligazioni parziarie, per le quali l'art. 1310 c.c. non è viceversa destinato ad operare) quanto di quella prevista per le altre (cfr. art. 1317 c.c., nel cui rinvio alle norme in tema di obbligazioni solidali "in quanto applicabili", viene fatto rientrare, dalla maggioranza degli interpreti, l'art. 1310, comma 1, c.c.).

Orbene, in ragione della peculiarità della disciplina posta dall'art. 1772 c.c., nei termini in cui la stessa è stata interpretata dalla giurisprudenza sopra richiamata, si deve ritenere che solo la domanda giudiziaria proposta nel contraddittorio fra tutti i depositanti e il depositario (o l'intervenuto accordo tra tutti i depositanti) possa avere efficacia interruttiva della prescrizione del diritto alla restituzione dei titoli in conto deposito, ovvero, come nel caso di specie, del controvalore in danaro degli stessi. Diritto alla restituzione il cui *dies a quo* ai fini della prescrizione sorge invece nel momento in cui i depositanti abbiano reso nota al depositario la volontà di porre



fine al rapporto, pur essendo in contrasto sulle modalità di restituzione dei beni oggetto di deposito.

Del resto, se si ritenesse che ognuno dei depositanti -in contrasto sulle modalità di restituzione- possa singolarmente interrompere la prescrizione nei confronti del depositario, senza adire l'autorità giudiziaria, si arriverebbe all'esito paradossale per cui una situazione di stallo finirebbe per essere in ultima analisi vantaggiosa per i depositanti, che sulla somma oggetto di deposito si vedrebbero riconoscere interessi per tutto il periodo "di contrasto" che precede l'instaurazione del giudizio.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, la domanda attorea va, pertanto, rigettata, essendo pacifico che la domanda giudiziaria ex art. 1772 c.c. sia stata proposta quando era trascorso ben più di un decennio dal momento in cui era stata manifestata la volontà di porre fine al rapporto.

Dal rigetto della domanda attorea per intervenuta prescrizione, consegue tanto il rigetto della domanda di rendimento del conto proposta dai convenuti [redacted] e [redacted] nei confronti di [redacted], tanto la domanda di restituzione del *tantundem* dagli stessi spiegata nei confronti della Banca.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo ex DM 55/14, tenuto conto del valore medio dello scaglione di riferimento.

P.Q.M.

Il Giudice Unico del Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:

a) **RIGETTA** le domande proposte da [redacted], [redacted] e [redacted] nei confronti del Banco [redacted].;

b) **CONDANNA** [redacted], [redacted] e [redacted] alla rifusione, in solido, in favore del Banco [redacted], delle spese di lite, che liquida in € 4.835,00 per compensi, oltre accessori e spese generali come per legge.

Così deciso in Roma, il 30.12.2016

Il Giudice

Dr.ssa Cecilia Bernardo

(Provvedimento sottoscritto con firma digitale)

Provvedimento redatto con la collaborazione del Mot dr. Luigi Edoardo Fiorani

